

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 01-09-2008, n. 503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 162 del 2004, proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Nava, con domicilio eletto presso Alessandra Nava Avv. in Treviso, viale Luzzatti 60/A;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Udine, n. 129/03 dd. 21.1.2004, di allontanamento della ricorrente dai Comuni di Codroipo e Sedegliano con divieto di ritorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il gravato provvedimento in data 21.1.2004 il Questore di Udine ha applicato alla ricorrente M.M. la misura di prevenzione del foglio di via ex art. 1 della legge n. 1423 del 1956, inibendole di fare ritorno nei Comuni di Codroipo e Sedegliano (UD) per anni uno.

Il Questore, alla luce dei rapporti delle locali unità dei carabinieri, secondo i quali la M. si prostituiva su di una strada laterale alla S.S. 463, nei dintorni dei predetti Comuni (ove non ha né residenza né interessi di lavoro o altra valida ragione per rimanervi), indossando abiti succinti, il

Questore, si diceva, riteneva che la stessa - già a suo tempo rimpatriata a mente dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 - dovesse qualificarsi ai sensi dell'art. 1 n. 3 della L. 1423 del 1956 come persona dedita alla commissione di atti volti a compromettere "la moralità dei minorenni e la tranquillità pubblica".

Avverso tale atto l'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo un unico mezzo, incentrato sulla: Violazione/falsa applicazione dell'art. 1 L. 1423/1956.

La misura di prevenzione, a giudizio della istante, sarebbe illegittima per la genericità e la insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

La ricorrente, in questo contesto argomentativo, sottolinea il fatto che l'esercizio del meretricio, in sé e per sé considerato, non costituisce un indice di pericolosità sociale e non può quindi legittimare la applicazione dell'ordine di rimpatrio obbligatorio se non accompagnato da altre manifestazioni che lo rendano "scandaloso o molesto": circostanze che nel caso di specie sarebbero del tutto assenti, in quanto il meretricio verrebbe svolto in un camper parcheggiato in una zona del tutto isolata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 41 del 22.4.2004 è stata accolta da questo Tribunale la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 25.6.2008 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

Il compendio argomentativo dell'unico mezzo ripropone, in via generale, la questione dell'applicabilità dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di una persona che esercita la prostituzione e, in particolare, quella della motivazione sufficiente a sorreggere il provvedimento, in ordine al giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore: questione che si era già presentata sotto il vigore dei testi originari degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/56, i quali - rispettivamente - inquadravano tra le persone potenzialmente pericolose anche quelle abitualmente dedite ad attività "contrarie alla morale pubblica ed al buon costume" e ritenevano applicabile l'ordine di rimpatrio nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente qualora fossero pericolose non solo per la sicurezza pubblica ma anche "per la pubblica moralità".

Con la legge 3 agosto 1988, n. 327 le categorie sono state riscritte e ridotte da cinque a tre, eliminando ogni riferimento alla morale ed al buon costume, tranne l'offesa od il pericolo per la morale dei minorenni; coerentemente, è stata soppressa, nel successivo art. 2, la pericolosità per la pubblica moralità ed è stato previsto il solo pericolo alla pubblica sicurezza.

L'art. 2 attualmente così recita: " Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate (.....)".

Le modifiche apportate alla legge n. 1423/1956 dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, che ha inteso adeguare il regime delle misure di prevenzione ai richiami della Consulta (sentenze nn. 177/80 e 23/64) circa la necessità di applicare anche in questa materia i principi di legalità e tassatività che governano le limitazioni dei diritti fondamentali, fra i quali rientra anche quello alla libera circolazione (art. 16 Cost.), hanno portato la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (sent.

n. 121/96) a ritenere che l'esercizio della prostituzione - in quanto attività lecita ancorché immorale - non legittima di per sé l'adozione dell'ordine di rimpatrio, potendo tale ordine considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano tali da costituire in concreto pericolo per la sicurezza o la moralità pubblica (come l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, et similia).

Occorre sottolineare che questo indirizzo giurisprudenziale si riannoda con quell'altro indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dalla L. n. 1423 del 1956, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve, tuttavia, essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti; fermo restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi (Cfr., ex permultis, T.A.R. Campania, V, n. 4169/2008).

Quanto alla consistenza degli indici di pericolosità che in concreto debbono accompagnare l'attività di prostituzione affinché questa possa essere considerata socialmente pericolosa in quanto potenzialmente diretta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, il Collegio ritiene - essenzialmente in base alla considerazione che la finalità delle misure di prevenzione non è quella di emarginare, allontanare o recuperare categorie socialmente indesiderate, bensì quella di prevenire la commissione di reati socialmente pericolosi - che il giudizio prognostico a supporto dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all'interessata, dai quali si possa indurre la commissione di reati atti a mettere in pericolo l'integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza: non essendo invece sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute (Cfr. T.A.R. Piemonte, n. 14/2007; T.A.R. Puglia, Bari, n. 583/2007).

Pertanto, ai fini dell'adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. cit.

Conseguentemente, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell'interessato ad una delle categorie indicate nell'art. 1 L. n. 1423 del 1956 e deve indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 legge cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956.

Nel caso di cui alla attuale controversia i referti giustificativi posti a fondamento del provvedimento impugnato non indicano alcun elemento specifico ed individualizzato che possa far presumere la commissione del reato di atti osceni in luogo pubblico da parte della ricorrente, in particolare a danno della moralità dei minori.

Sotto quest'ultimo profilo va precisato che il riferimento fatto dal Questore si appalesa del tutto apodittico, potendo esso astrattamente riguardare tutte indistintamente le situazioni di meretricio in luoghi pubblici: ma le modalità di esercizio del meretricio, anche alla luce degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine, non sono tali da far ritenere la M. persona dedita alla commissione di atti volti a compromettere la moralità dei minorenni e la tranquillità pubblica.

Inutile dire, poi, che nessun specifico ragguaglio è stato effuso circa la pericolosità per la pubblica sicurezza che deriverebbe dall'attività di meretricio svolta dalla ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e l'impugnato provvedimento va caducato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo

accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Condanna l'Amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere